

## REGOLAMENTO (CE) N. 741/2000 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2000

che prevede una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12 e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2399/1999 <sup>(4)</sup>, i titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2000 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in tali giorni, risulta che il succitato periodo di riflessione è troppo breve per una corretta gestione del mercato e che occorre prolungarlo temporaneamente.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, purché anteriormente a tali date non sia stata adottata alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo:

- dal 17 al 21 aprile 2000: rilascio il 27 aprile 2000;
- dal 24 al 28 aprile 2000: rilascio il 4 maggio 2000;
- dal 1° al 5 maggio 2000: rilascio il 12 maggio 2000;
- dal 5 al 9 giugno 2000: rilascio il 15 giugno 2000;
- dal 7 all'11 agosto 2000: rilascio il 18 agosto 2000;
- dal 18 al 22 dicembre 2000: rilascio il 29 dicembre 2000;
- dal 25 al 29 dicembre 2000: rilascio il 5 gennaio 2001.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 290 del 12.11.1999, pag. 18.